

STATUTO

GRUPPO INSIEME SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NEGRAR DI VALPOLICELLA VR
VIALE EUROPA 1

Numero REA: VR - 467022

Codice fiscale: 05057890237

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

consta di un solo foglio, del quale occupa tre pagine complete e la presente quarta incompleta.

Si sottoscrive alle ore quindici e venticinque (15:25).

Firmato: Zandoni Marco - Vincenzo Scaduto, notaio.

All. "A" al N. 13.571 di Rep. e N. 10.187 di Racc.

STATUTO

1 - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1.1 Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "GRUPPO INSIEME SRL IMPRESA SOCIALE".

1.2 Sede e domicilio dei soci

La società ha sede legale in Negrar di Valpolicella (VR).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri indirizzi di posta elettronica ed i numeri di telefono.

1.3 Oggetto

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società intende perseguire le proprie finalità operando nei settori i), d), previsti dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 112/2017 e quindi svolgendo le seguenti attività:

Formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale.

La società intende altresì perseguire le proprie finalità, così come previsto dall'articolo 2, comma 4 del D. Lgs. 112/2017, anche mediante l'occupazione di:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, così come previsto dall'articolo 2, comma 4 del D. Lgs. 112/2017.

Fermi restando i requisiti di legge richiamati nel precedente comma, la società ha quindi per oggetto l'attività editoriale in genere, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la pubblicazione di prodotti editoriali, periodici e non, tecnici specializzati,

in forma sia cartacea che digitale; la creazione, la registrazione di domini internet e la realizzazione e gestione dei relativi siti internet; la gestione di servizi didattici relativi ai campi di interesse dell'attività pubblicistica ed editoriale; la commercializzazione, anche attraverso e-commerce e corrispondenza, di prodotti editoriali, grafici e non, sia propri che di terzi; l'attività di campionatura di prodotti propri e di terzi;

- l'attività di agenzia pubblicitaria per conto proprio e per conto di terzi;*
- la fornitura di servizi editoriali, e in particolare la realizzazione di contenuti editoriali per prodotti periodici e non, oltre che la realizzazione e la gestione di siti internet e social network di ogni tipo;*
- la prestazione di servizi nel campo della pubblicità e delle ricerche di mercato, nonché l'attività di concessionaria di vendita di spazi pubblicitari;*
- l'organizzazione e gestione di eventi promozionali e/o fieristici;*
- l'acquisto, la vendita e la gestione - per sé e in conto terzi - di diritti d'autore e connessi nonché in generale di sfruttamento economico, in ambito nazionale e internazionale, relativi all'editoria, alla televisione, alla cinematografia ed internet;*
- la commercializzazione e la distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, di prodotti biologici alimentari e non alimentari, a proprio marchio e per conto di terzi, inclusi, ma non limitati a: prodotti alimentari, bevande, integratori alimentari, cosmetici, prodotti per la cura della persona, prodotti per la casa e la pulizia ecologica, e prodotti per l'igiene e la salute, in tutte le forme consentite dalla legge, ivi compresi canali tradizionali, e-commerce, negozi al dettaglio, e-commerce di terzi, grossisti e rivenditori;*
- la gestione, lo sviluppo, e la commercializzazione di marchi e prodotti a proprio nome o in partnership con altri soggetti, comprese attività di branding, pubblicità, marketing e consulenze strategiche;*
- la progettazione e la realizzazione di attività di formazione, informazione e consulenza in materia di alimentazione sana, biologica e sostenibile, attraverso eventi, seminari, corsi di aggiornamento, guide pratiche, supporto online e offline;*
- la gestione di piattaforme online, inclusi siti web, applicazioni mobili e canali digitali, per la vendita, distribuzione, e promozione di prodotti biologici, naturali e alimentari, compreso l'uso di tecnologie innovative per l'ottimizzazione delle vendite, la logistica e il customer service;*
- l'importazione, esportazione e intermediazione di prodotti alimentari e naturali, anche provenienti da paesi esteri, in conformità con le normative di sicurezza e qualità alimentare internazionali;*
- la produzione e lavorazione di prodotti biologici e naturali, inclusa la creazione di nuovi prodotti attraverso il miglioramento delle tecniche di lavorazione, confezionamento e conservazione, nonché l'elaborazione di prodotti innovativi e a basso impatto ambientale;*
- la partecipazione a fiere, esposizioni e manifestazioni nazionali e internazionali del settore alimentare, biologico e naturale, al fine di promuovere i prodotti, ampliare la rete commerciale, e sviluppare nuove opportunità di business;*
- l'assunzione di iniziative per la sostenibilità e la protezione dell'ambiente, con la promozione di pratiche eco-sostenibili, sia nella produzione che nella distribuzione dei prodotti, l'adozione di tecnologie verdi e la riduzione dell'impronta ecologica.*

La società potrà, nel conseguimento dello scopo sociale, avvalersi di persone dedite al "volontariato" per servizi sociali.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto

della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società; concedere ipoteche fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché compiere qualunque operazione bancaria, assumere mutui e finanziamenti di qualsiasi natura.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

1.4 Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 Codice Civile.

2 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE - DIRITTI DEI SOCI

2.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro diecimila (10.000,00) ed è diviso in quote.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni; in conformità al disposto dell'art.2464 Codice civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

2.2 Diritto dei Soci

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

La partecipazione sociale è determinata in misura proporzionale al conferimento dei soci.

2.3 Finanziamenti dei soci

I soci, potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

2.4 Variazioni del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di nuove quote, l'assemblea dei soci, può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro trenta giorni dalla delibera dei soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

2.5 Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso di una quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

2.6 Trasferimento delle quote per atto tra vivi

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la quota o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata o pec alla società e agli altri soci.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico a titolo oneroso, quali: vendita, vendita in blocco, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'Organo Arbitrale, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitrale. L'arbitro dovrà pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro 15 (quindici) giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorso quindici giorni dalla notifica della decisione. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti.

Decorsi infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le quote o i diritti d'opzione, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

L'Organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto con equo apprezzamento, del valore di mercato della partecipazione, della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le quote, o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri

soci.

Qualora le quote fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione in ipotesi graduata per successione dai soci o da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo. Ogni trasferimento delle quote sociali deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec.

2.7 Trasferimento delle quote mortis causa

In caso di morte di un socio, i soci superstiti decideranno se continuare il rapporto sociale con gli eredi del socio defunto o liquidare ad essi la quota sociale in base al valore della società al momento del decesso. L'organo amministrativo, ricevuta la comunicazione di morte da parte degli eredi del defunto, provvederà tempestivamente a comunicare ai soci superstiti l'evento con lettera raccomandata A.R. invitandoli a pronunciarsi in merito, conformemente al principio di non discriminazione di cui all'art. 8 d. lgs. 112/2017.

I superstiti dovranno comunicare la loro decisione con lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, quindi l'organo amministrativo provvederà a comunicare agli eredi del defunto la volontà dei soci superstiti.

Il pagamento agli eredi del socio defunto, che venissero esclusi dal proseguimento del rapporto sociale da parte dei superstiti, dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Qualora gli eredi del socio defunto entrino a far parte della compagine sociale in proporzione alla quota ereditata, per tutti i loro rapporti con la società, compresa la partecipazione in assemblea, dovranno nominare un comune rappresentante fra di loro scelto.

2.8 Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata AR entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

2.9 Esclusione

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, conformemente al principio di non discriminazione di cui all'art. 8 d. lgs. 112/2017, potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;

il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;

il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato.

2.10 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dal presente atto o dalla legge, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi mediante rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato dei limiti di cui al comma 2, lettera a dell'art. 3 del d.lgs 112/2017.

3 - ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1 Decisione dei Soci

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. 112/2017, la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo o del Revisore ove richiesto, il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'emissione di titoli di debito, l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della Società e dei destinatari della sua attività, l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3.2 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, mediante lettera raccomandata, Pec o e-mail almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, spedita al domicilio dei soci quale risultante alla società o mediante consegna brevi manu secondo le modalità previste dalla Legge tempo per tempo vigente.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i soci dovranno eleggere domicilio per i rapporti con la società nel luogo e presso il numero di utenza Pec e/o E-mail indicato all'organo amministrativo della società a mezzo formale comunicazione fatta con raccomandata a.r. o a brevi manu, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

3.3 Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all'assemblea dei soci da parte dei lavoratori e degli utenti della impresa sociale, anche tramite i loro rappresentanti.

3.4 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

3.5 Deliberazioni delle assemblee

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

3.6 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

3.7 Impugnazione delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dall'Organo di Controllo nel termine di novanta giorni dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente.

Si applica l'articolo 2479 ter del Codice Civile.

4 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

4.1 Amministratore Unico e Consiglio di amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto

stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Ai sensi dell'art.7 comma 1 del d. lgs 112/2017 la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d. lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. Pen, ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

- non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese; aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "imprese sociale";

- di non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente nella produzione e nel commercio di armi oppure nel gioco d'azzardo;

- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali.

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato o per il tempo stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

È ammessa la rieleggibilità.

In caso di nomina a tempo indeterminato gli amministratori possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico o essere revocati, con decisione dei soci, senza necessità di motivazione o di giusta causa.

In caso di nomina a tempo determinato gli amministratori possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico o essere revocati, con decisione dei soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo elegge all'unanimità fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017 ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Nei casi in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della impresa sociale potranno nominare almeno un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo con le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo.

4.2 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Si applica il disposto dell'articolo 2476 C.C.

4.3 Decadenza del Consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a convocare l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori; gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

4.4 Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita tre giorni prima. La posta elettronica può sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'Organo di Controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, ma superiore a due, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle stesse condizioni previste per le assemblee dei soci.

4.5 Poteri degli Amministratori

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad essi demandato in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'Amministratore Unico può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4.6 Impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4.7 Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe con firma disgiunta.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.8 Compenso agli Amministratori

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma2, lett. a) del d. lgs. 112/2017, l'Assemblea dei Soci delibera il compenso agli amministratori, ai quali spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione all'interno del Consiglio di Amministrazione vengono determinate dal Consiglio stesso. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

Con decisione assembleare può essere determinato un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari incarichi.

Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità per la cessazione dalla carica con modalità stabilite con decisione dei soci, che delibera l'accantonamento (anche in forma assicurativa) per il relativo fondo quiescenza.

5 - CONTROLLO SOCIALE

5.1 Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

5.2 Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dell'art. 10 del Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6 - BILANCIO ED UTILI

6.1 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale. Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione.

6.2 Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 16 del D. Lgs 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

7 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE e DEVOLUZIONE

7.1 Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa deliberazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

7.2 Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) d. lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali. di cui all'art. 16, comma 1 d. lgs. 112/2017.

8 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

8.1 Coinvolgimento lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle attività

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto di quanto previsto dall'art. 11 d. lgs. 112/2017. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate: a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci; b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

8.2 Lavoro nell'impresa sociale

Così come previsto dall'art. 13 d. lgs. 112/2017 i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La società potrà, nel conseguimento dello scopo sociale, avvalersi di persone dedite al "volontariato" per servizi sociali, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

9 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

9.1 Operazioni straordinarie

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d. lgs. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018.

10 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

10.1 Clausola arbitrale

Le controversie che comunque potessero insorgere tra i soci, o fra la società e i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, premessa la fase di mediazione conciliativa eventualmente prevista dalla legge - nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti - saranno decise da un Organo arbitrale, purchè non si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro centomila (100.000,00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e sono nominati dal Consiglio Notarile del luogo ove la società ha sede su istanza del soggetto che promuove la domanda di arbitrato.

Qualora questi non provveda alla nomina entro trenta (30) giorni dalla domanda, gli Arbitri sono designati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti è depositata nel Registro Imprese.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo è impugnabile esclusivamente nei casi di cui agli artt. 827 e seguenti C.p.c.

Gli Arbitri decidono nel termine di duecentoquaranta (240) giorni dall'accettazione della nomina, salvi i casi di proroga previsti dalla legge.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La Parte

Firmato: Zanoni Marco - Vincenzo Scaduto, notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO A' SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3 E 5 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

VERONA, IL 25 NOVEMBRE 2025

FIRMATO VINCENZO SCADUTO, NOTAIO